

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DEL SITO
PALEONTOLOGICO DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE E ALLA CREAZIONE DI UN PARCO
NATURALISTICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO

TRA

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo/ Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, rappresentato dal Direttore, dott. Roberto Cassanelli;

Il Comune di Duino Aurisina, rappresentato dal Sindaco Daniela Pallotta

Premesso che

Il sito paleontologico del Villaggio del Pescatore è un giacimento fossilifero di straordinaria rilevanza che si localizza nei pressi di una cava oggi dismessa adibita a parcheggio antistante la linea di costa, attualmente oggetto di lavori e risistemazioni. In corrispondenza del modesto rilievo sussiste una breccia calcarea del Cretacico Superiore (circa 75.000.000 di anni fa) contenente resti ben conservati di rettili, tra cui dinosauri (adrosauroidi) e coccodrilli, frammenti di pterosauro, pesci, crostacei e vegetali riferibili ad un ambiente caratterizzato da clima tropicale con vegetazione lussureggiante e fauna piuttosto ricca e diversificata. Tra le principali scoperte vi sono quelle di due adrosauri fossili pressoché integri denominati Antonio e Bruno, esposti al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste.

Il sito, ai sensi del provvedimento d'interesse culturale della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia di data 26 marzo 2008, è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente.

Nell'area considerata si rinvengono inoltre i resti di un abitato di epoca romana, da riferire a siti noti nella letteratura archeologica come Palazzo d'Attila e Casa Pahor. Si tratta in realtà di testimonianze riferibili a ville romane anche di notevole imponenza e importanza. Esse ricadono soprattutto nelle particelle 99/157, 99/174 e 99/173, 99/8 e 99/155, rimaste sostanzialmente intatte.

Ricordato che l'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15,

- al comma 12, autorizza la Regione a stipulare un accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree;
- al comma 14 autorizza la Regione a confermare al Comune di Duino Aurisina i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e confermati con le deliberazioni della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1335 per 462.562,55 euro e 13 novembre 2015, n. 2262 per 55.312,51 euro, per un totale di 517.875,06 euro per la partecipazione del Comune medesimo all'accordo di programma;
- al comma 15, stanziava per dette finalità la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021;

Preso atto che il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino

Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, definisce le aree "V5 - Sito paleontologico del Villaggio del Pescatore" e "V6 - Complesso di Palazzo d'Attila e Casa Pahor" come "zona di interesse archeologico" di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare e parte integrante della rete dei beni culturali di cui all'articolo 42 delle Norme tecniche di attuazione del PPR;

Considerato che l'area bersaglio del progetto di parco ricade nel Comune di Duino Aurisina, area per la gran parte dichiarata di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a) del Codice dei Beni Culturali, e vista in particolare la relativa scheda di vestizione di cui al suddetto Piano Paesaggistico che ne ha determinato specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice;

Ricordato che l'art. 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti";

Ricordato altresì che l'art. 40, comma 1 e comma 2), lettere r), s), t) del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", affida tali compiti ai Segretariati Regionali del MiBACT;

Richiamato l'art. 51 c. 3 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, il quale prevede che "La Regione può altresì stipulare accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei Paesaggi");

Dato atto che la stipula del presente accordo rappresenta l'idoneo livello di cooperazione tra gli Enti firmatari al fine di promuovere sinergie comuni e condivise finalizzate alla realizzazione di obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambito "sito paleontologico del Villaggio del Pescatore", con lo scopo di assicurare la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiarità territoriali nonché dei beni culturali e delle evidenze archeologiche presenti sul territorio unitamente alle loro relazioni con il contesto di giacenza;

Ritenuto che le risorse culturali, paesaggistiche e ambientali dell'area potranno essere adeguatamente tutelate e valorizzate con l'istituzione di un parco che miri alla conservazione di una vasta area di terreno connotato dalle caratteristiche tipiche del territorio carsico costiero e comprendenti importanti testimonianze paleontologiche e archeologiche anch'esse meritevoli di una significativa opera di recupero ai fini della ricerca scientifica e della pubblica fruibilità;

Dato atto che per il perseguimento delle finalità così riassunte il presente accordo di programma costituisce premessa di successivi e futuri accordi di programma che andranno a precisare gli elementi di volta in volta individuati dalle parti per la realizzazione del Parco naturalistico, archeologico e paleontologico.

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", ed in particolare l'articolo 19, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'articolo 34, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

Richiamate

- la delibera della Giunta regionale n. 1785 dd. 27 novembre 2020 con la quale è stata autorizzata la stipulazione del presente Accordo;
- la delibera della Giunta comunale n. 123 dd. 27 novembre 2020 con la quale è stata autorizzata la stipulazione del presente Accordo;
- il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e il Decreto del S.G. Rep. n.228 del 27 aprile 2020 di attribuzione dell'incarico di Direttore del Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Tutto ciò premesso,

le parti sottoscrivono il seguente Accordo di Programma

Articolo 1. Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2. Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico per favorire una fruizione pubblica sostenibile delle aree archeologiche, anche al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle comunità ai valori del paesaggio.
2. La finalità di cui al comma precedente è perseguita attraverso un programma pluriennale di interventi la cui realizzazione è rimessa a successivi accordi esecutivi e ad ulteriori accordi di programma.
3. Nel perimetro del futuro Parco sono ricomprese le aree delimitate e rappresentate nella mappa "Proposta perimetrazione parco archeologico" (Allegato sub A, parte integrante). Le parti si riservano di

individuare il perimetro del costituendo parco con successivi atti, che costituirà l'area definitivamente interessata dall'accordo una volta elaborato il quadro conoscitivo dell'area ed approvato il progetto generale di tutela e valorizzazione, nonché i necessari profili urbanistici ed economico-finanziari, oggetto anche del successivo piano di gestione.

4. Con il presente Accordo le parti intendono disciplinare tra l'altro i reciproci rapporti nel comune intento di attuare il coordinamento e l'integrazione delle azioni di rispettiva competenza e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 3. Programmazione degli interventi

1. La programmazione degli interventi attuativi finalizzati alla creazione del Parco si pone l'obiettivo della creazione di un organismo vivo e attivo che da una parte promuova la frequentazione e la conoscenza del sito da parte del pubblico tramite attività divulgative, educative e ludico ricreative, in sinergia con le attività già presenti sul territorio di Duino Aurisina, dall'altra migliori la qualità dell'ambiente e del paesaggio promuovendo opere di ripristino dei sentieri, dei percorsi ciclopedonali, dei terreni, dei terrazzamenti e degli edifici esistenti secondo metodologie e materiali innovativi benché ispirati alla tradizione, come pure attività agro-pastorali – anche in concessione – con particolare attenzione al riordino e alla coltivazione del bosco e del pascolo secondo criteri di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile

2. Le azioni individuate sono state raggruppate in tre fasi successive:

a) Fase 1 – Progettazione del Parco

1 - Studio generale di fattibilità per il progetto di parco, anche alla luce delle Linee guida ministeriali in materia (DM 18 aprile 2012);

2 – Definizione del perimetro del parco, con individuazione ed eventuale acquisizione delle aree interessate, con particolare riguardo alla lente fossilifera e delle altre aree tutelate di proprietà privata;

3 – Progettazione generale del parco articolato nelle seguenti componenti:

- quadro conoscitivo (progetto scientifico) che tratti archeologia, paesaggio, aspetti urbanistici e rapporti con il sito naturalistico “ZPS IT3341002 aree carsiche della Venezia Giulia/ZSC IT3340006 carso triestino e goriziano”;
- progetto di tutela e valorizzazione, anche articolato per i diversi ambiti ricompresi nel perimetro (lente fossilifera, insediamento romano, aree di tutela ambientale);
- Piano di comunicazione.

4 – Istituzione del parco

b) Fase 2 – Progettazione interventi del Parco

1- Progettazione fino a livello definitivo della sistemazione generale del Parco, anche articolata in lotti funzionali (percorsi, attrezzature per la visita, punti di accoglienza, pannelli, etc.) e la progettazione e creazione di un museo presso casa Adis;

2 - Progettazione ed esecuzione del riordino e della sistemazione ai fini della funzionalità, dell'accessibilità e della fruibilità dell'area di scavo esistente - Prosecuzione delle indagini volte

allo studio del giacimento e al recupero dei resti fossili dei due esemplari di dinosauro attualmente individuati.

3 - Studio e redazione del piano di gestione.

c) Fase 3

1- Progettazione esecutiva dei lavori,

2- Realizzazione dei lavori.

3 - Affidamento dei servizi di gestione e manutenzione, dei servizi di accoglienza e di animazione culturale e didattica, dei servizi di ristoro e delle concessioni per attività agro-silvo-pastorali e per attività artigianali.

3. Ulteriori azioni potranno essere individuate di comune accordo tra le parti ed essere oggetto di atti integrativi al presente Accordo.

Articolo 4. Comitato di indirizzo

1, Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le parti istituiscono il Comitato di indirizzo che è composto da:

a) il Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport o suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore centrale della Direzione centrale Infrastrutture o suo delegato;

c) il Sindaco per il Comune di Duino Aurisina o suo delegato;

d) il Direttore del Segretariato Regionale del MiBACT per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

e) il Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio o suo delegato

2. Il Comitato di indirizzo ha il compito di:

a. vigilare sulla tempestiva e corretta esecuzione del presente accordo;

b. pervenire, in base ai piani operativi di dettaglio, ad intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l'azione amministrativa;

c. pervenire alla definizione di apposita bozza di Accordo di programma per la definizione di eventuali profili urbanistici o funzionali alla realizzazione del Parco;

d. proporre le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore attuazione dell'Accordo;

e. individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione del presente Accordo

3. Il Comitato potrà avvalersi di uno o più esperti-designati in ragione delle tematiche da approfondire - con oneri a carico del finanziamento disposto ai sensi dell'articolo 6, commi da 12 a 15 della legge regionale 15/2020.

4. Il Comitato, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici amministrativi regionali.

Articolo 5. Impegni dei sottoscrittori

1. Nell'adempimento del presente Accordo i soggetti sottoscrittori si impegnano a:
 - a) attuare i contenuti dell'Accordo secondo il principio di leale collaborazione utilizzando a tal fine forme di pronta comunicazione e di stretto coordinamento con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
 - b) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad essi imputabili in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
 - c) attivare ed utilizzare a pieno e nei tempi più brevi possibili tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo.

Articolo 6. Obblighi del Comune di Duino Aurisina

1. Il Comune di Duino Aurisina è individuato d'intesa tra le parti quale soggetto Responsabile della realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo.
2. Il Responsabile della realizzazione degli interventi ha, in particolare, il compito di:
 - a. pianificare il processo operativo per la realizzazione delle singole azioni individuate dal presente Accordo e presentare al Comitato di indirizzo uno o più programmi operativi di dettaglio con indicazione dei tempi, degli adempimenti necessari, dei soggetti coinvolti, delle modalità di esecuzione e del quadro economico delle diverse azioni;
 - b. governare il processo complessivo di realizzazione di ciascuno degli interventi programmati e attivare le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie alla sua attuazione;
 - c. presentare al Comitato di indirizzo una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati conseguiti nel periodo di riferimento e le eventuali criticità;
 - d. rendicontare le spese sostenute entro un anno dalla conclusione degli interventi dei singoli lotti funzionali con le modalità previste dall'art. 42 della L.R. 7/2000;
 - e. fornire al Comitato di indirizzo ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'Accordo;
 - f. destinare alla realizzazione dell'accordo le risorse individuate dal comma 14 dell'articolo 6 della L.R. 15/2020 per un totale di euro 517.875,06 individuando gli interventi da porre in essere con l'utilizzo delle medesime.

Articolo 7. Obblighi della Regione

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si obbliga in particolare a concedere al Soggetto responsabile della realizzazione dell'Accordo le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dello stesso, pari ad euro 1.500.000,00, suddivise in ragione di un milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo. La concessione dei

finanziamenti sarà disposta sulla base della presentazione da parte del suddetto Soggetto responsabile del quadro economico complessivo degli interventi.

2. Tale quadro economico potrà essere nel tempo revisionato sulla base dell'evoluzione del presente accordo, di ulteriori accordi di programma e degli accordi attuativi.

3. L'erogazione del finanziamento sarà disposta sulla base del cronoprogramma degli interventi e al fine di permettere di ottemperare alle obbligazioni assunte, come attestate dal responsabile del procedimento.

Articolo 8.

Obblighi del Segretariato Regionale del MiBACT per il Friuli Venezia Giulia

1. Il Segretariato Regionale del MiBACT si obbliga a fornire il proprio supporto istituzionale ai progetti, alle iniziative e alle attività volte alla promozione culturale e turistica del parco.
2. Il Segretariato individua nella Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia il Soggetto Attuatore degli interventi di tutela, scavo archeologico/ paleontologico, restauro e sistemazione dei resti e dei reperti archeologici e dei beni mobili.
3. La Soprintendenza si obbliga in tale ambito a:
 - a. fornire supporto scientifico e indirizzi metodologici;
 - b. esercitare le attività e adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza, applicando una corsia preferenziale;
 - c. promuovere e dirigere indagini archeologiche e restauri volti al recupero e alla fruibilità del patrimonio paleontologico e archeologico come pure studi scientifici e attività divulgative e didattiche finalizzati alla migliore conoscenza del sito;
 - d. promuovere e indirizzare il miglioramento degli aspetti paesaggistici del sito.

Articolo 9. Durata

1. La validità del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile, modificabile ed integrabile per concorde volontà dei sottoscrittori.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Soprintendenza
Archeologia,
belle arti e
paesaggio del
Friuli Venezia Giulia



Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrezina

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E
SPORT

DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

COMUNE DI DUINO AURISINA


ACCORDO DI
PROGRAMMA - SITO
PALEONTOLOGICO
VILLAGGIO DEL
PESCATORE

PROPOSTA
PERIMETRAZIONE PARCO
ARCHEOLOGICO

VISTO: IL PRESIDENTE

SCALA 1:5.000

DATA: novembre 2020



LEGENDA

- CTRN
- PROPOSTA PERIMETRO PARCO ARCHEOLOGICO
- AREA INTERESSATA DAL PARCO
- CONFINE COMUNALE